

**CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO NUOVE
COMPETENZE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE DEI SETTORI TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E
SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



In data 11 dicembre 2020

Presso l'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Padova, sito in 35131 Padova, Piazza V. Bardella n. 3, si sono incontrati

Confcommercio Imprese per l'Italia – Ascom Padova, rappresentata dal Direttore Generale Otello Vendramin, dal Dr. Marco Italiano e da Enrico Rizzante, Responsabile delle Relazioni Sindacali,

E

le Organizzazioni Sindacali

Sig.ra Marquidas Moccia per la Filcams CGIL di Padova, quale Segretario Generale;

Sig. Marco Bodon per la Fisascat-Cisl Padova Rovigo, quale Segretario Generale;

Sig. Fernando Bernalda per la Uiltucs di Padova, quale Segretario Generale;

Di seguito denominate, congiuntamente a Confcommercio Imprese per l'Italia, "Le parti".

VISTI

- L'art. 88, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il quale è stato convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- L'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, il quale è stato convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
- Il Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020, emanato di concerto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito detto anche "Decreto di Attuazione".

PREMESSO CHE

- L'art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, al fine di consentire la ripresa delle attività economiche dopo l'emergenza epidemiologica, ha previsto che i contratti collettivi sottoscritti a livello territoriale dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzate allo svolgimento di percorsi formativi per adeguare le competenze dei lavoratori alle mutate esigenze organizzative e produttive delle imprese;
- L'art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 ha istituito il Fondo Nuove Competenze, il quale è istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (A.N.P.A.L.), che interviene per consentire la graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, con lo scopo di elevare il livello del capitale umano nel contesto del mercato del lavoro;
- Le norme di funzionamento del Fondo Nuove Competenze sono contenute nel Decreto Interministeriale adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2020 e nel successivo Avviso di A.N.P.A.L. del 4 novembre 2020, che consente la presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo;

- 
- Le parti condividono la necessità di consentire alle imprese che operano nei settori terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Padova, fortemente interessate dagli effetti negativi dell'epidemia, di attivare percorsi formativi mirati ad incrementare le competenze dei lavoratori, attraverso la temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro, al fine di rilanciare le attività economiche.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Requisiti normativi per l'accesso alle prestazioni del Fondo Nuove Competenze

I progetti formativi devono essere impostati tenendo in considerazione il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, pari a 250 ore.

Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione della domanda da parte dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali;

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. I lavoratori non subiranno alcuna diminuzione della retribuzione relativamente alle ore in cui sono impegnati nello svolgimento dei programmi formativi.

Nei periodi in cui vengono svolti i percorsi formativi oggetto del presente accordo non è consentito alle aziende l'accesso agli ammortizzatori sociali.

Le domande che vengono presentate all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro potranno essere accolte nei limiti degli attuali fondi stanziati.

Possono svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione, anche a distanza, le stesse imprese che presentano le domande di contributo, laddove siano in possesso degli idonei requisiti tecnici e professionali, oppure soggetti esterni in possesso dei requisiti richiesti, ovvero per il tramite di uno degli enti di formazione accreditati presso gli Enti Bilaterali.

3. Procedura per l'invio e l'approvazione dei piani formativi

Le imprese interessate all'avvio di percorsi formativi mirati allo sviluppo delle competenze dei lavoratori possono rivolgersi all'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Padova, inviando, attraverso pec all'indirizzo entebilateralepadova@legalmail.it, la richiesta formale di adesione al presente Accordo Territoriale, con l'impiego della modulistica che viene messa a disposizione tramite il portale dell'Ente stesso (www.entebilateralepadova.it/terziario). La richiesta di adesione dovrà specificare gli elementi richiesti dall'art. 3 del Decreto di Attuazione.

Entro i 7 giorni successivi all'invio della richiesta, le parti sociali, che si domiciliavano per questa procedura presso l'Ente Bilaterale, verificati i presupposti e i requisiti normativi previsti, approvano i piani formativi di sviluppo, i quali vengono comunicati alle aziende tramite pec.

Al termine della predetta procedura, ciascuna azienda interessata trasmetterà in modo diretto ed autonomo all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro la domanda per accedere al contributo connesso a ciascun progetto formativo.

4. Contenuti dei progetti formativi da presentare all'ANPAL

All'esito dell'approvazione delle parti sociali, l'Azienda potrà presentare l'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze all'ANPAL, allegando la documentazione prevista dall'art. 5 del Decreto di Attuazione, tra cui copia del presente Contratto Collettivo territoriale, copia dell'istanza di adesione approvata dalle parti sociali presso l'Ente Bilaterale e il progetto di sviluppo delle competenze dei lavoratori coinvolti nel quale si individuano gli obiettivi di apprendimento in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020.

In particolare i progetti devono indicare i soggetti destinatari della formazione, le competenze che devono essere acquisite dai lavoratori, il soggetto erogatore, gli oneri connessi al progetto, le modalità con cui si sviluppa il percorso di apprendimento e la relativa durata.

5. Ambito e requisiti di applicazione dell'Accordo Territoriale

Possono aderire al presente Accordo le imprese dei settori Terziario, Distribuzione e Servizi, con sede legale in Provincia di Padova, le imprese che sono aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova, che applicano integralmente il Contratto Collettivo sottoscritto da Confcommercio e dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs e che sono in regola con il versamento delle quote di contribuzione dell'Ente Bilaterale.

6. Intervento della bilateralità.

Le parti sociali, nel contesto della bilateralità e per il tramite dell'Ente Bilaterale, si impegnano a valutare l'eventualità di destinare alcune risorse economiche per la promozione dei progetti formativi delle imprese, anche attraverso appositi bandi.

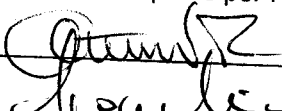
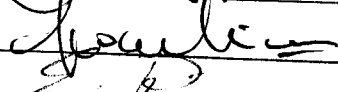
7. Validità e rinvio normativo.

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2020, fatta salva l'ipotesi di proroga delle disposizioni normative sopra citate. In tal caso l'accordo si intenderà prorogato fino all'ulteriore scadenza.

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente accordo le parti fanno espresso rinvio disposizioni legislative, ossia il D.L. 34/2020, art. 88, convertito nella Legge 77/2020 e modificato dal D.L. 104/2020, art. 4, convertito nella Legge 126/2020, il Decreto Interministeriale del 9/10/2020 e l'Avviso di A.N.P.A.L. del 4 novembre 2020.

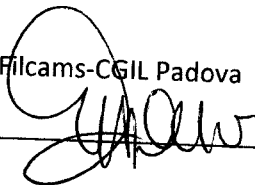
Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova

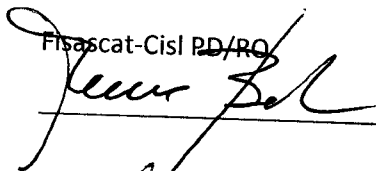






Filcams-CGIL Padova



Fisascat-Cisl PD/RO



Uiltucs Padova

